



- 1) **Al direttore generale di Equitalia S.p.A**
- 2) **Al direttore di Equitalia Nord**
- 3) **Al direttore generale dell'Agenzia delle Entrate**
- 4) **Al direttore dell'Agenzia delle Entrate in Trieste**
- 5) **Al Commissario del Governo italiano in Trieste**  
*per i poteri e gli obblighi di cui all'art. 70 L. Cost. 1/1963*
- 6) **Al Procuratore della Repubblica in Trieste**  
*per l'esercizio dell'azione penale obbligatoria*
- 7) **All'attenzione del Procuratore della Corte dei Conti in Trieste**
- 8) **All'attenzione del Presidente dell'INPS, Tito Boeri**
- 9) **Alla International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste (IPR FTT)**  
*per l'attivazione delle tutele internazionali pertinenti*

**DENUNCIA AMMINISTRATIVA E PENALE  
NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI  
DEL “GRUPPO EQUITALIA”**

Il Movimento Trieste Libera, quale soggetto giuridico che rappresenta interessi legittimi dei cittadini, dei residenti e delle imprese dell'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano,

rende evidente che:

1. La Legge italiana n. 228/2012 (bilancio dello Stato) stabilisce ai commi 537 e 538 dell'art. 1 che i concessionari per la riscossione dei tributi devono sospendere la riscossione quando il presunto debitore (persona fisica o giuridica) presenta al concessionario, su carta o per via telematica, un atto nel quale dichiara e documenta sotto propria responsabilità civile e penale che sugli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, o sulla successiva cartella o sull'avviso di pagamento, sono intervenuti:

- a) prescrizione o decadenza del diritto di credito prima dell'esecutività del ruolo;
- b) provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) sospensione amministrativa concessa dall'ente creditore;
- d) sospensione giudiziale o sentenza di annullamento totale o parziale del credito;
- e) pagamento effettuato all'ente creditore prima della formazione del ruolo.
- f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

2. La legge non stabilisce che il concessionario della riscossione accetti tali dichiarazioni esclusivamente su moduli predisposti. Il presunto debitore può quindi presentare la propria dichiarazione in forma libera, purché essa soddisfi i requisiti di legge.
3. Il concessionario principale della riscossione dei tributi su tutto il territorio dello Stato italiano, esclusa la Sicilia, è la società pubblica Equitalia S.p.A. che è per il 51% di proprietà dell'Agenzia delle Entrate e per il 49% dell'INPS. Le S.p.A. sue consociate (Equitalia Nord, Centro, Sud, Giustizia, Servizi) formano il c.d. "Gruppo Equitalia".
4. Il Gruppo Equitalia obbliga illegittimamente i contribuenti a presentare le dichiarazioni per sospendere la riscossione utilizzando (2016) un modulo specifico predisposto, stampato, distribuito e pubblicato in rete dal Gruppo stesso sul suo sito ufficiale al link: <https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Sospensione/> (v. copia qui allegata sub 1).
5. Il modulo così imposto dal Gruppo Equitalia è deliberatamente ingannevole, poiché non include tra le motivazioni per ottenere la sospensione della riscossione il punto f) del comma 538 dell'art. 1 della legge 228/2012 che riguarda «*qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito*».
6. Con tale doppio stratagemma (modulo obbligatorio ed omissione) Equitalia impedisce di fatto al presunto debitore di interrompere la riscossione per un'ampia categoria di cause di inesigibilità legittime.
7. In questo caso la riscossione forzata delle somme da parte del concessionario che ha impedito dolosamente di far valere cause di inesigibilità e sospensione legittime diventa *ipso facto* ingiusta ed illecita, assumendo i profili penali della concussione, dell'abuso d'ufficio, dell'estorsione e della truffa (artt. 323, 317, 623, 640 c.p.).
8. Il modulo ingannevole formato ed imposto da Equitalia concreta inoltre l'ipotesi di reato di falsità ideologica previsto dall'art. 479 c.p., poiché è un atto pubblico con cui il concessionario della riscossione, che è pubblico ufficiale (artt. 357 e 358 c.p.) attesta falsamente ai destinatari fatti giuridici che l'atto è destinato a provare veri.
9. Tali aspetti penali sono aggravati dal fatto che il concessionario ne ricava ingiusto profitto per sé, e dalla natura del danno arrecato al presunto debitore, poiché la riscossione coattiva ingiusta lo priva con la forza di beni e risorse mobili ed immobili essenziali, come i redditi e risparmi, la casa, gli strumenti di lavoro, l'azienda, che vengono incamerati dall'erario direttamente o tramite procedure d'asta nell'interesse di terzi.
10. Le "altre cause di inesigibilità del credito" tributario così ingannevolmente eluse dal Gruppo Equitalia includono, oltre ai casi ordinari di diritto italiano, anche il caso speciale dell'illegittimità delle imposizioni e riscossioni fiscali dirette ed indirette della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste, che è costituito dal 1947 quale Stato sovrano in regime di amministrazione provvisoria, attualmente affidata al Governo italiano (non allo Stato italiano).

**11.** Tale status giuridico del Free Territory of Trieste è determinato e riconosciuto dai seguenti strumenti specifici principali di diritto internazionale e di diritto italiano: UNSC Resolution S/RES/16 (1947); Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, artt. 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7, 79 n. 6 g, 85 ed Allegati I D, VI, VII, VIII, IX, X; L. 811/1947; DLCPS 1430/1947; L. 1630/1948; L. 3054/1952; Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 riguardante il Territorio Libero di Trieste (cfr. anche: UNSC doc. S/2015/809); Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma e 117 primo comma.

**12.** In esecuzione di tali strumenti giuridici vigenti il Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano:

**a)** è esentato dal pagamento del debito pubblico italiano (Trattato di Pace, Allegato X, art. 5; leggi italiane di esecuzione e ratifica; Cost. Artt. 10 e 117), che non è perciò lecito addebitare direttamente o indirettamente, in nessuna quota o forma, a persone fisiche o giuridiche nel Free Territory of Trieste;

**b)** non può essere direttamente assoggettato a leggi della Repubblica italiana, incluse quelle fiscali, se e finché tali leggi non siano state estese ed adattate all'ordinamento del Free Territory con appositi atti normativi del Governo amministratore o di un Commissario da esso delegato a questa funzione (DPR 27 ottobre 1954; L. cost. 1/1963, art. 70).

Tale condizione di applicabilità riguarda anche i cittadini italiani residenti nel Free Territory (cfr. Cassaz. Civile, I Sez. sent. 16 febbraio 1965, n. 353: progressiva sul patrimonio «Poiché il decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, istitutivo della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, non è stato esteso al Territorio Libero di Trieste, i cittadini italiani ivi residenti al 28 marzo 1947 non possono essere assoggettati a tale imposta, indipendentemente dalla circostanza che i loro beni siano situati in tutto o in parte fuori del Territorio Libero di Trieste.»).

**c)** non può essere comunque assoggettato ad imposizioni e riscossioni fiscali dello Stato italiano, che è paese terzo, o destinate ad essere inglobate a bilancio dello Stato italiano invece che dell'Amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste affidata al Governo italiano.

**13.** Per tutelarsi dalle sopra dette imposizioni e riscossioni fiscali italiane illegittime, il Movimento Trieste Libera ed un numero crescente di cittadini, residenti ed imprese dell'attuale Free Territory of Trieste hanno iniziato dal giugno 2015 a presentare una specifica “Dichiarazione di obiezione fiscale motivata” ([v. copia qui allegata sub 2](#)) al Commissario delegato dal Governo italiano all'esercizio principale dei poteri normativi di amministrazione provvisoria, anche in materia fiscale (cfr.: DPR 27 ottobre 1954; L. cost. 1/1963, art. 70).

**14.** La “Dichiarazione di obiezione fiscale motivata” è un atto ufficiale notificato a protocollo, che chiede al Commissario del Governo amministratore di ristabilire doverosamente la certezza del diritto fiscale nel Free Territory of Trieste con provvedimenti normativi che stabiliscano quali siano le imposizioni fiscali italiane applicabili, ed in quale forma e misura, nell'attuale Free Territory of Trieste

amministrato. I richiedenti dichiarano inoltre il proprio diritto di eccepirne e sospendere i pagamenti sino a tale pronuncia del Commissario.

15. Nonostante tali richieste, il Commissario del Governo amministratore ha tenuto sinora in sospenso l'emissione dei provvedimenti di accertamento normativo ufficiale della legittimità dell'esazione e della riscossione di pretese fiscali dirette ed indirette di enti ed amministrazioni della Repubblica italiana nell'attuale Free Territory of Trieste.

16. In tal modo il Commissario del Governo amministratore ha determinato nel Free Territory amministrato una condizione sospensiva generale della certezza del diritto fiscale che riguarda perciò ogni cittadino, residente, impresa o ente del Free Territory, inclusi gli enti impositori ed i concessionari delle riscossioni.

#### **Per tali motivi**

il Movimento Trieste Libera, in persona del presidente in carica Roberto Giurastante, agendo nell'interesse legittimo dei cittadini, dei residenti, delle imprese e degli enti del Free Territory of Trieste ed in solidarietà civile a quelli della confinante Repubblica Italiana danneggiati dai sopra descritti comportamenti illegittimi del Gruppo Equitalia,

#### **diffida**

**Equitalia SpA**, e singole società del "Gruppo Equitalia" a ritirare, dandone avvisi pubblici adeguati, il modulo ingannevole, sostituirlo su carta ed in rete con altro conforme alla legge, ed a rinnovare di conseguenza tutti i termini delle procedure di sospensione della riscossione ex art. 1, commi 537-544 L. 228/2012, considerandoli comunque decorrenti dal 60° giorno successivo alla disponibilità del modulo nuovo, nonché ad accettare comunque le dichiarazioni sospensive presentate in forma libera purché conformi ai requisiti di legge;

#### **invita**

**l'Agenzia delle Entrate e gli altri enti impositori italiani** a vigilare sui comportamenti di Equitalia qui denunciati, a disporre ovvero confermare le conseguenti proroghe dei termini ed a dichiarare la sospensione delle riscossioni fiscali della Repubblica Italiana nel Free Territory of Trieste, sino all'emissione dei richiesti provvedimenti normativi del Commissario del Governo italiano amministratore;

#### **chiede**

**al Commissario del Governo italiano amministratore in Trieste** di ottemperare quanto prima al dovere istituzionale di emettere i richiesti provvedimenti normativi in materia fiscale;

#### **denuncia**

**al Procuratore della Repubblica in Trieste** i fatti penalmente rilevanti sopra esposti, con richiesta di apertura dell'azione penale obbligatoria e di punizione dei responsabili dei reati che verranno accertati commessi o tentati;

**provvede**

nel frattempo a pubblicare sul proprio sito internet <http://triestelibera.one> un modulo corretto da sostituire a quello ingannevole di Equitalia per la richiesta di sospensione della riscossione, più un allegato predisposto per azionare i diritti specifici del Free Territory of Trieste, ed a fornirne una copia stampata a quanti lo richiederanno presso la sede del Movimento in Trieste, piazza della Borsa 7 (tel. 040 06 41 602), negli orari d'ufficio della Segreteria (da lunedì a venerdì: 9.30 - 12 e 16 - 19. Sabato solo 16-19).

**e precisa**

che per i cittadini, i residenti e le imprese dell'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano, in quanto tali, le "altre cause di inesigibilità del credito" avanzato nel Free Territory da enti dello Stato italiano in esecuzione di leggi della Repubblica italiana sono principalmente le seguenti:

- a) incertezza del diritto ad esigere le somme richieste, poiché le leggi italiane applicate per giustificare la richiesta di pagamento non risultano, in tutto od in parte, validamente estese all'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano (Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, artt. 4, 21, 85 ed Allegati VI, VII, VIII, X; L. 811/1947; DLCPS 1430/1947; L. 1630/1948; L. 3054/1952; Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 riguardante il Territorio Libero di Trieste; DPR 27 ottobre 1954; L. cost. 1/1963, art. 70; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma e 117 primo comma; Cassaz. Civile, I Sez. sent. 16 febbraio 1965, n. 353; "obiezioni fiscali" con richieste di definizione della certezza del diritto presentate al Commissario del Governo amministratore italiano in Trieste dal giugno 2015; United Nations Security Council, document S/2015/809);
- b) inesigibilità parziale delle somme richieste, per le quote di tali somme che siano direttamente o indirettamente determinate dal debito pubblico italiano o destinate a pagarlo (Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, art 21 ed Allegato X, art. 5; L. 811/1947; DLCPS 1430/1947; L. 3054/1952);
- c) inesigibilità assoluta nell'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano di crediti fiscali in nome e per conto dello Stato italiano, che è un Paese terzo (Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, art 21; L. 811/1947; DLCPS 1430/1947; L. 3054/1952; United Nations Security Council, document S/2015/809), e/o di suoi enti e concessionari di pubblici servizi.

Trieste, 11 aprile 2016

Roberto Giurastante  
Presidente del Movimento Trieste Libera

